

- All' Organismo Pagatore **AGEA***
Via Palestro, 81
00185 Roma
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **A.R.T.E.A.***
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
Firenze 50127
artea@cert.legalmail.it
- All' **A.G.R.E.A.***
Largo Caduti del Lavoro, 6
Bologna 40122
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **A.V.E.P.A***
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
Padova 35131
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore della*
Regione Lombardia
P.zza Città di Lombardia, 1
Milano 20124
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' **ARPEA***
Via Bogino, 23
10123 Torino
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **APPAG Trento***
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
appag@pec.provincia.tn.it
- All' OP della Provincia Autonoma*
*di Bolzano - **OPPAB***
Via Perathoner, 10
39100 Bolzano
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz

All' **ARCEA**
c/o Cittadella regionale, viale Europa -
Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
protocollo@pec.arcea.it

All' **ARGEA**
Via Caprera, 8
Cagliari 09123
argea@pec.agenziaargea.it

E p.c.

Al **Ministero dell'Agricoltura della sovranità
alimentare e delle foreste**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e
dell'Unione europea
aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it

Al **Ministero della Salute**
Dir. Gen. Sanità Animale e Farmaci
Veterinari
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
dgsa@postacert.sanita.it

A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA
protocollo.sin@pec.it

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA N. 78718 DEL 24 OTTOBRE 2023.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL DM N. 534026 DEL 29 SETTEMBRE 2023.

INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE SUINICOLE ITALIANE, CHE HANNO SUBÌTO DANNI INDIRETTI A SEGUITO DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO DEI FOCOLAI DI PESTE SUINA AFRICANA (PSA), SUCCESSIVI AI TERMINI FISSATI DAL DECRETO MINISTERIALE N. 336168 DEL 28 LUGLIO 2022 PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2022 AL 31 LUGLIO 2023.

Premessa

Si fa seguito alla Circolare AGEA n. 78718 del 24 ottobre 2023 con la quale sono state disposte le modalità di attuazione del Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023, al fine di compensare le perdite di reddito subite dalle aziende della filiera suinicola, oggetto di danni indiretti, a partire dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'epidemia di peste suina africana (PSA), nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.

Al riguardo, in considerazione delle esigenze evidenziate in merito alle ingenti perdite economiche nel comparto suinicolo che hanno determinato gravi ripercussioni anche sul commercio comunitario ed internazionale di animali vivi e dei loro prodotti e vista la comparsa negli ultimi mesi di nuovi focolai di peste suina africana, al fine accelerare il processo amministrativo volto all'erogazione degli aiuti, il punto 3 della Circolare AGEA n. 78718 del 24 ottobre 2023 è sostituito come segue.

3. Presentazione della domanda e liquidazione degli aiuti

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti, in possesso dei requisiti indicati al punto 1 della presente Circolare, che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'epidemia di peste suina africana, nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.

Le domande, recanti l'indicazione di tutti gli elementi previsti dal Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023 dovranno essere presentate, presso l'Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell'impresa, **entro e non oltre il 15 febbraio 2024**, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore.

Gli Organismi pagatori possono comunque disporre, tramite le proprie istruzioni operative, l'anticipazione del termine ultimo di presentazione della domanda.

Le dichiarazioni e la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, del sopra citato DM devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per le domande per le quali l'Organismo pagatore ha concluso l'istruttoria, ad esclusione delle verifiche disposte ai punti 4 e 5 della Circolare Agea 78718 del 24 ottobre 2023, si può procedere al pagamento dell'anticipo pari al 30% dell'importo totale ammissibile all'aiuto.

L'Organismo pagatore che effettua l'erogazione dei suddetti anticipi, terminati tutti i procedimenti istruttori stabiliti dalla Circolare Agea n. 78718 del 24 ottobre 2023, nella fase di pagamento del saldo procederà a decurtare, o se necessario a recuperare, le somme indebitamente erogate.

In ogni caso, gli Organismi pagatori, previa istruttoria, provvedono ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, o se del caso il saldo, **a partire dal 3 giugno 2024**.

In alternativa, come stabilito all'articolo 6, del Decreto Ministeriale in oggetto, il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda prima del completamento delle verifiche stabilite dal DM stesso, a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante.

IL DIRETTORE
(dr. Salvatore Carfi)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005

Firmato digitalmente da: SALVATORE CARFI
Data: 15/11/2023 20:30:22